



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/0110(COD)

10.12.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore: Richard Howitt

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese (2012/2097(INI)) il Parlamento europeo ha stabilito chiaramente che in una società libera le misure volontarie non possono essere mai elevate ad obbligo nel contesto della RSI in quanto ciò porterebbe ad una diminuzione della generosità delle persone.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni *sociali e* ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi

(6) Per migliorare l'uniformità, **la trasparenza** e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione, **fatti salvi i requisiti contabili stabiliti dagli Stati membri**, una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni ambientali, attinenti **all'uguaglianza di genere, al sociale e** al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione

connessi.

delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi *e la destinazione precisa degli investimenti a vocazione sociale.*

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le piccole e medie imprese non dovrebbero essere assolutamente tenute a rilasciare una dichiarazione di carattere non finanziario che si riferisca all'azione di volontariato sociale. Tale obbligo comporterebbe costi amministrativi irragionevolmente elevati, distruggerebbe posti di lavoro e minaccerebbe l'impegno sociale delle aziende, anziché promuoverlo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di promuovere la parità di trattamento dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le grandi società a definire una politica della diversità con obiettivi a medio e lungo termine.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative *o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, avallata dall'Unione europea, tipo "Marchio sociale"*.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario impone di creare agenzie di rating autorizzate dall'Unione europea per verificare se necessario la veridicità delle informazioni divulgate.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbe inoltre consentire un afflusso di investimenti verso le imprese socialmente virtuose.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) La pubblicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe consentire di attuare una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola di responsabilità sociale delle imprese, corredata di orientamenti concreti per gli investitori, nonché di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che controllano l'impatto sociale e ambientale dei corrispondenti investimenti.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario presuppone altresì la garanzia di un necessario equilibrio tra i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, affinché le pubblicazioni rispondano ai principi della RSI e non contengano esclusivamente dati ambientali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di massimizzare il valore condiviso, ottimizzare la sostenibilità aziendale e migliorare la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle società, la Commissione, entro 12 mesi dall'adozione della presente direttiva, dovrebbe fornire orientamenti settoriali e linee guida orizzontali sull'uso di adeguati indicatori fondamentali di prestazione, su una metodologia di misurazione delle risorse e sugli standard internazionali, in particolare per quanto attiene alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme di diritto internazionale.

Motivazione

Ciò ridurrà l'onere amministrativo per le imprese e ottimizzerà l'efficacia della direttiva, offrendo maggiore certezza per le società, senza costituire un requisito diretto della legislazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la piena, corretta e credibile pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. Al fine di assicurare un livello più efficace di

protezione, è necessario che le persone fisiche e giuridiche che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva abbiano la facoltà di prendere parte alle eventuali procedure avviate.

Justification

Ognuno degli obiettivi che la proposta intende raggiungere è compromesso dalla non-conformità a livello aziendale. Per combattere questo aspetto, è necessario un meccanismo grazie al quale coloro che hanno interessi legittimi possano imporre il rispetto delle regole. È preferibile che i dettagli precisi in merito a detti meccanismi siano più opportunamente definiti a livello degli Stati membri. Utili esempi si possono reperire nella normativa UE in materia di consumatori e antidiscriminazione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta. ***Tali società dovrebbero essere incoraggiate a***

consultare la Carta della diversità dell'UE.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario potrebbe essere considerato come criterio di aggiudicazione degli appalti nel quadro di una futura revisione della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 78/660/CEE Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare, ***dimostrandone la dovuta diligenza.***

Motivazione

Il concetto di "dovuta diligenza" è al centro delle principali iniziative internazionali, quali gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; tale concetto comprende le modalità con cui le aziende, in modo proattivo, identificano, prevengono e mitigano i rischi e le ripercussioni che esse creano per la società.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **almeno** informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

b) per le **grandi** società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni **concernenti questioni essenziali per comprendere l'andamento, i risultati degli affari della società o la sua situazione, comprese non solo le questioni** ambientali, **ma anche** sociali, attinenti **all'uguaglianza**, al personale **nonché** al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) la descrizione della politica **applicata** dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

Emendamento

i) la descrizione della politica **e di un piano strategico per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti** dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) i rischi connessi **a tali aspetti** e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento

iii) i rischi connessi **alla società in relazione alle proprie operazioni, ai propri prodotti, servizi, personale, attività fisse e relazioni commerciali e** le relative modalità di gestione adottate dalla società;

Motivazione

Sulla scia dei casi di crollo di edifici, è importante che le società siano tenute a comunicare i rischi relativi alle loro attività fisse.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di minerali.

Motivazione

Nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse risalente al 2011, la Commissione ha proposto questi quattro indicatori chiave a completamento dell'indicatore principale provvisorio relativo al consumo interno di materiali. Il Parlamento europeo ne ha sostenuto con una schiacciante maggioranza l'adozione e la Commissione li ha proposti nella consultazione sulla misurazione dell'utilizzo delle risorse. Pertanto, occorre tenere conto dei rischi nell'ambito dell'intera catena di valore della società. La presente proposta fornisce il quadro necessario a tal fine.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iii ter) la precisa destinazione degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali ***o su una griglia di criteri sociali quantificabili e settoriali, avallata dall'Unione europea, tipo "Marchio sociale"***, specificando lo standard seguito;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) gli Stati membri provvedono affinché le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano in atto, note e a disposizione di tutti i soggetti, comprese le persone giuridiche che, in conformità con i criteri stabiliti dalla propria legislazione nazionale, hanno legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente

direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento

(c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, ***dei diritti in materia occupazionale e dei diritti sociali***, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) è inserito il paragrafo seguente:

"1bis. Informativa paese per paese

Nelle note ai bilanci, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico comunicano, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una sede, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio finanziario:

(a) nome, natura delle attività e ubicazione geografica;

(b) fatturato;

- (c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;*
- (d) vendite e acquisti;*
- (e) utile o perdita prima delle imposte;*
- (f) imposte sull'utile o perdite;*
- (g) contributi pubblici ricevuti."*

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) è inserito il paragrafo seguente:

"1 ter. In cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione, entro 12 mesi dopo l'adozione della presente direttiva, e con priorità basate su una valutazione globale del rischio, fornisce un orientamento settoriale e un orientamento sulla metodologia e sull'utilizzo di standard internazionali e di indicatori di performance di carattere non finanziario quali indicati all'articolo 46, paragrafo 1, al fine di assistere le società nella loro attività di rendicontazione."

Motivazione

Questo orientamento riveste un'importanza tale da richiedere il coinvolgimento dei legislatori.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a quater (nuova)

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) è inserito il paragrafo seguente:

"1 quater. Gli Stati membri assicurano la presenza di strumenti efficaci e adeguati atti a monitorare e garantire la piena, corretta e credibile pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano che le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano a disposizione di tutti i soggetti, incluse le persone giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, hanno legittimo interesse a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva."

Justification

Ognuno degli obiettivi che la proposta intende raggiungere è compromesso dalla non-conformità a livello aziendale. Per combattere questo aspetto, è necessario un meccanismo grazie al quale coloro che hanno interessi legittimi possano imporre il rispetto delle regole. È preferibile che i dettagli precisi in merito a detti meccanismi siano più opportunamente definiti a livello degli Stati membri. Utili esempi si possono reperire nella normativa UE in materia di consumatori e antidiscriminazione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione *dei* suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la

Emendamento

(g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione *di tutti i* suoi organi, *in particolare gli organi* di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti

diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

quali l'età, il sesso, la diversità geografica, **la disabilità, l'origine etnica o la razza**, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento **e la strategia per conseguire gli obiettivi della politica della diversità**. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **almeno** informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario, **fatti salvi i requisiti contabili stabiliti dagli Stati membri**, contenente informazioni **concernenti questioni essenziali per comprendere l'andamento, i risultati degli affari della società o la sua situazione, comprese non solo le questioni** ambientali, **ma anche** sociali, attinenti **all'uguaglianza**, al personale **nonché** al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iii bis) la precisa destinazione degli investimenti a vocazione sociale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2013/19/UE, gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo di includere informazioni di carattere non finanziario nella loro relazione sulla gestione.

Motivazione

La proposta della Commissione sembra indicare che l'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/EU, adottata il 26 giugno 2013, verrebbe abolito, il che non dovrebbe accadere. È importante mantenerlo. Il presente paragrafo si riferisce a indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario e non alla dichiarazione di carattere non finanziario. Sopprimendo il paragrafo 4, si imporrebbe alle PMI l'obbligo di fornire indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario. Ciò potrebbe comportare un indesiderato onere amministrativo per le piccole e medie imprese. Gli Stati membri non sarebbero in grado di escludere tali società da questo obbligo.

PROCEDURA

Titolo	Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
Riferimenti	COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 21.5.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 21.5.2013
Relatore per parere Nomina	Richard Howitt 22.5.2013
Esame in commissione	17.10.2013 25.11.2013
Approvazione	9.12.2013
Esito della votazione finale	+: 33 -: 5 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Philippe De Backer, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer